



Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO
RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
(EX DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI
INTERVENTI STRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA)
Servizio 5 Interventi in materia Vivaistica e di Difesa Fitosanitaria
U.O.B. 41 Attività accertamento e sanzioni in materia fitosanitaria e di vigilanza sugli
Organismi di controllo

Palermo 11/04/2014

Risposta a _____

Del _____

Prot. n. 30976

Classificazione	5	5	4	4
-----------------	---	---	---	---

OGGETTO: collaborazione tra autorità competenti (Reg. CE 882/2004 Norme sulla salute e sul benessere degli animali - art 4). Esiti Audit 6650/2013 DG SANCO: pratiche di decornazione dei bovini in zootecnia biologica

Assessorato Regionale della Salute
Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio epidemiologico
Servizio 8 – Sanità veterinaria
Via Mario Vaccaro, 5
90145 PALERMO

E p.c. agli Organismi di Controllo
LORO SEDI

Associazione Regionale Allevatori della Sicilia
Via Principe di Belmonte, 55
90139 PALERMO

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Dipartimento delle Politiche competitive
della Qualità agroalimentare,
Ippiche e della Pesca
Direzione generale per la Promozione
della Qualità agroalimentare e dell'Ippica
ex PQA V
Via XX settembre, 20
ROMA

Al Dirigente generale
Rosaria Barresi
SEDE

Come è noto, il Reg. CE 882/2004 stabilisce regole di approccio integrato ed orizzontale necessarie per attuare una coerente politica di controllo della sicurezza dei mangimi e degli alimenti nonché della salute e del benessere degli animali, e stabilisce le linee guida per le diverse Autorità

Competenti designate dallo Stato membro. In conformità al citato Regolamento, questa Amministrazione è impegnata come Autorità Competente nell'applicazione dei Reg. CE 834/2007 e Reg. CE 889/2008 relativi alla produzione biologica ed alla etichettatura dei prodotti biologici.

A seguito di un Audit svoltosi in Italia nel mese di aprile 2013 dal Food and Veterinary Office (F.V.O.) della Commissione U.E., è scaturita una raccomandazione relativa alla pratica della decornazione dei bovini adottata negli allevamenti zootecnici condotti con metodo biologico. In particolare il gruppo di Audit ha evidenziato che i trattamenti di decornazione, effettuati su bovini allevati con metodo biologico rappresentano in Italia una prassi comune, contrariamente a quanto previsto dall'art. 18 par. 1 del citato Reg CE 889/2008, ed ha raccomandato di provvedere ad una adeguata divulgazione delle informazioni presso le autorità sanitarie territorialmente competenti al rilascio dell'autorizzazione alla decornazione.

A tal fine, nell'ambito della collaborazione istituzionale in oggetto citata, con la presente, si chiede a codesto Dipartimento di volere divulgare presso gli Uffici Veterinari ufficiali competenti per territorio i seguenti obblighi, concernenti questa ed altre pratiche mutilatorie, che scaturiscono dalla normativa comunitaria e nazionale in vigore e che **riguardano specificatamente allevamenti zootecnici condotti con metodo biologico**:

Art 18 punto 1 Reg CE 889/2008 – Gestione degli animali

Operazioni quali l'applicazione di anelli di gomma alle code degli ovini, la recisione della coda o dei denti, la spuntatura del becco o la decornazione non sono praticate sistematicamente sugli animali nell'agricoltura biologica. Alcune di queste operazioni possono tuttavia essere autorizzate caso per caso dall'autorità competente per motivi di sicurezza o al fine di migliorare la salute, il benessere o l'igiene degli animali. La sofferenza degli animali è ridotta al minimo applicando un'anestesia e/o analgesia sufficiente ed effettuando le operazioni all'età più opportuna ad opera di personale qualificato.

2. La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione, ma solo alle condizioni stabilite al secondo comma del paragrafo 1.

3. Sono vietate mutilazioni quali la spuntatura delle ali delle api regine.

4. Le operazioni di carico e scarico degli animali devono svolgersi senza usare alcun tipo di stimolazione elettrica per costringere gli animali stessi. È vietato l'uso di calmanti allopatici prima o nel corso del trasporto.

Art 4 punto 6 D.M. 18354 del 27/11/2009 - Gestione degli animali - art. 18 del Reg. (CE) n. 889/2008

Le pratiche di cui al paragrafo 1 art. 18 del Reg. (CE) n. 889/2008 sono consentite a seguito del parere di un medico veterinario dell'autorità sanitaria competente per territorio. Tali pratiche devono comunque essere effettuate secondo le modalità previste dal DLgs 26 marzo 2001 n. 146, allegato previsto dall'art. 2 comma 1, lett. b), paragrafo "Mutuazione e altre pratiche", e dalla normativa vigente in materia di protezione degli animali (). L'organismo di controllo a cui l'operatore è assoggettato, preventivamente informato, verifica il rispetto di tali procedure.*

(*) Procedure da adottare a seguito di parere positivo (Allegato-Punto 19 del D.Lgs 146 del 26.03.2001 – Mutilazioni ed altre pratiche)

E' vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per i volatili e di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale e' ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali. La castrazione e' consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. A partire dal 1 gennaio 2004 e' vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi. Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda.

Pertanto, alla luce dei vincoli previsti in ambito di pratiche mutilatorie da effettuarsi in zootecnia biologica, con la presente si chiede a codesto Servizio che i veterinari ufficiali, in sede di autorizzazione di tali misure, ricevano le conseguenti istruzioni.

Una nota di pari oggetto è stata inviata dal Ministero delle Politiche agricole Alimentari e Forestali al Ministero della Salute.

Gli Organismi di Controllo, che leggono per conoscenza, sono chiamati a verificare il rispetto di tale procedura da parte dei propri operatori assoggettati.

In attesa di un cortese riscontro, si rimane a disposizione per ogni altro eventuale chiarimento.

Il Dirigente della Unità Operativa
(Maria Etele Salamone)



Il Dirigente del Servizio
(Vito Sinatra)

